



COMUNE DI POLLINA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

tel. 0921425009 fax 0921425426

e mail: segreteria@comune.pollina.pa.it

PEC. comunedipollina@pec.halleyconsulting.it

Piazza Maddalena 90010 Pollina (Pa)

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Pollina

*** * * * ***

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N. 50 DEL 27/12/2017
AGGIORNATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N. 9 DEL 30/03/2021,
DELIBERA N. 47 DEL 29/11/2021
E DELIBERA N. 4 DEL 31/03/2022**

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni

Art. 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 Sanzioni

Art. 10 Riscossione coattiva

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Pubblicazione

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pollina. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, di norma, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salva la facoltà della Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, di modificare tale periodo.
5. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2018.
6. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pollina.
7. Per il solo anno 2021 l'imposta di soggiorno si applica dal 1° aprile al 31 dicembre.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risiede nel Comune di Pollina.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Pollina.

3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

4. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L' imposta di soggiorno è pari ad euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati presso i campeggi esclusivamente in tenda e camper. L' imposta è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, residences, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacanze, bed and breakfast, alberghi diffusi e alberghi a 1 e 2 stelle. L'imposta è pari ad euro 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi e resort a 3, 4 o 5 stelle.

2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 4 e seguenti del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. Minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i soggetti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
- b. I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 30 km dalla struttura ricettiva, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c. Gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Pollina.
- d. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
- e. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli

accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, nonché la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o le prestazioni sanitarie. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

ARTICOLO 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo versamento al Comune di Pollina. Il gestore non invia al Comune di Pollina le quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta, che siano accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 7

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Pollina.
2. Il gestore della struttura ricettiva è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel Comune di Pollina, è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
4. Il medesimo gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di comunicare al Comune di Pollina entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art. 5, allegando la documentazione probante, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
5. La dichiarazione è effettuata esclusivamente in modalità telematica mediante apposito portale messo a disposizione dal Comune di Pollina ed è dovuta anche nel caso in cui non vi siano ospiti e

pernottamenti da comunicare e/o importi da versare. Le strutture dotate di un proprio gestionale potranno trasmettere i dati mediante flusso informatizzato in modalità automatica.

6. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Pollina, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Pollina;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Pollina;
- c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Pollina;
- d) mediante il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate;
- e) mediante PAGOPA tramite link messo a disposizione dal Comune di Pollina sul sito istituzionale.

ARTICOLO 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati;
- c) inviare, anche giornalmente, il corpo di Polizia Municipale presso le strutture ricettive affinché raccolga i dati sulle presenze giornaliere di chi pernotta presso la struttura.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 4 comma 1 ter, del

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.

4. Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'Art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi:

a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva;

b) mancata esibizione della documentazione indicata all'Art. 7 comma 2;

5. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro a coloro che violano gli obblighi di informativa di cui all'art. 7 comma 3.

6. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

7. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

8. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate con provvedimento del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di

cui al precedente art.7.

3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 aprile 2018.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Pollina.